



Roma,

**COMUNICATO UFFICIALE N. 197**  
**Stagione Sportiva 2014/2015**

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 169/A, 170/A, 171/A, 172/A, 173/A e 174/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Felice Belloli)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Mirko MARZULLO, Arbitro della Sezione A.I.A. di Avellino, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Mirko MARZULLO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, oggi integralmente trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 stesso codice anche in relazione all'art. 40, comma 1, comma 2 e comma 3 lett. h) del regolamento A.I.A., omesso, nel rapporto gara e nel supplemento in occasione dell'audizione presso la Commissione Disciplinare Territoriale, di riferire di aver sospeso la gara Carife – Aquilonia del 6.01.2013 in anticipo di tre minuti, avendo invece falsamente attestato di averla portata regolarmente a termine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirko MARZULLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di sospensione nei confronti del Sig. Mirko MARZULLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Marco CRACCO, Presidente della ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO e della società ASD POLISPORTIVA GRISIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Marco CRACCO per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato;

società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CRACCO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Marco CRACCO e di 2 punti di penalizzazione in campionato ed € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 171 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo BELLAMIO, calciatore della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, del Sig. Marco SEMOLINI, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, del Signor Francesco DAINESE, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO e del Signor Nicola BROGGIAN, dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Matteo BELLAMIO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, alle gare Crespadoro/P. Grisignano del 21.09.2014, P. Grisignano/Bellaguardia del 28.09.2014, Monte di Malo/P. Grisignano del 12.10.2014, P. Grisignano/Pedezzi del 19.10.2014, Mulini Fimon/P. Grisignano del 26.10.2014, P. Grisignano/Azzurra Agno del 2/11/2014 e Bassan Team Motta/P. Grisignano del 9.11.2014;

Sig. Marco SEMOLINI per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato;

Sig. Francesco DAINESE per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato;

Sig. Nicola BROGGIAN per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro distinte gara attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Bellamio Matteo non fosse tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CRACCO, nella qualità di delegato dei Sigg.ri Matteo BELLAMIO, Marco SEMOLINI, Francesco DAINESE, Nicola BROGGIAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Matteo BELLAMIO, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco

SEMOLINI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco DAINESE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Nicola BROGGIAN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 172/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco LOTITO, Presidente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Giuseppe SIPONE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Francesco FIORE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. e della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Francesco LOTITO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, del combinato disposto di cui all'art. 21, ultimo comma, e 40, comma 4, delle NOIF, sottoscritto una richiesta di tesseramento in favore del calciatore Gaetano D'Agostino, senza accertarsi preventivamente della sussistenza di cause di incompatibilità stabilite dalle norme federali;

Sig. Giuseppe SIPONE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all'arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D'Agostino risultasse irregolarmente tesserato;

del Sig. Francesco FIORE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all'arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D'Agostino risultasse irregolarmente tesserato;

società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe SIPONE, dal Sig. Francesco FIORE e dal Sig. Francesco LOTITO in proprio e nell'interesse della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del

Sig. Giuseppe SIPONE, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco FIORE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco LOTITO e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1063pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Antonio BARELLA già socio di riferimento e amministratore unico della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., del sig. Paolo REBELLATO già Presidente e membro del consiglio direttivo della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., del sig. Davide GENOVA già amministratore unico e membro del consiglio direttivo della società SAN PAOLO PADOVA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Fig. Antonio BARELLA, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato socio di riferimento in quanto proprietario del 90% del capitale sociale nel biennio antecedente il fallimento, nonché amministratore unico dal 14 giugno 2007 al 23 giugno 2008, presidente del consiglio d'amministrazione e amministratore delegato dal 23 giugno 2008 al 1° agosto 2009, amministratore unico dal 1° agosto 2009 al 2 agosto 2010, membro del consiglio direttivo della società con la qualifica di consigliere nelle stagioni sportive 2011/12 e 2012/13:

violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.) e, per quanto concerne la stagione sportiva 2013/14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente), per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società e anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori nelle stagioni sportive 2011/12, 2012/13 e 2013/14; per non aver adempiuto, in quanto socio di maggioranza, dalla fine dell'esercizio 2008, quando la società era venuta a trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, alla data del fallimento, all'obbligo imposto dalla normativa civilistica di ricapitalizzare il sodalizio; in quanto amministratore civilistico (fino al 12 agosto 2010) e socio di maggioranza alla data del fallimento, per non aver approvato i bilanci al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013;

Fig. Davide GENOVA, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato amministratore unico dal 12 agosto 2010 al 1° luglio 2013 e membro del consiglio direttivo della società con la qualifica di cassiere nelle stagioni sportive 2011/12 e 2012/13:

violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente) in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. per aver causato la mala gestione che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del SAN PAOLO PADOVA S.R.L.; violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.) per non aver redatto, approvato e depositato i bilanci ufficiali al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012;

Fig. Paolo REBELLATO, che del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. è stato membro del consiglio direttivo con la qualifica di consigliere nella stagione sportiva 2011/12 e di presidente nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14:

violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. vigente) in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. per aver

contribuito alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del SAN PAOLO PADOVA S.R.L. e, in particolare, per aver impegnato economicamente la società al di sopra delle sue possibilità e per non aver, di conseguenza, onorato le obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati e del direttore sportivo sig. Renato Candier, il quale ultimo ha poi presentato istanza di fallimento nei confronti del sodalizio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BARELLA, sig. Paolo REBELLATO e sig. Davide GENOVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 16 mesi di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Antonio BARELLA, di 10 mesi di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Paolo REBELLATO, di 2 anni di inibizione e € 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Davide GENOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 167pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Gabriele CARON, calciatore della società A.S. S.P.F., del Sig. Christian CHEMELLO, Presidente della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA e della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele CARON per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., sottoscritto nella corrente stagione sportiva 2014/2015, un tesseramento con la società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA nonostante avesse già sottoscritto il tesseramento con la società A.S. S.P.F.;

Christian CHEMELLO per non aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Gabriele Caron;

società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele Caron e dal Sig. Christian Chemello in proprio e nell'interesse della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Gabriele CARON, di giorni 30 di inibizione nei confronti del Sig. Christian CHEMELLO e di € 150,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. FUTSAL BRENTANELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio